

PROTOCOLLO

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI BRINDISI

ORDINANZA N. 08/90

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi:

VISTA la propria ordinanza n. 95/88 in data 11.10.1988 relativa alla disciplina degli ormeggi alle banchine "Montenegro" e "Centrale" del Seno di Ponente del Porto di Brindisi;

TENUTO CONTO che sulle banchine "Montenegro" e "Sciabiche" sono complessivamente operanti nr. 3 impianti di distribuzione di carburante destinato al naviglio da pesca e da diporto, alle unità navali "CP" e "G. di F.", nonché a natanti da diporto in franchigia doganale;

VISTA la propria ordinanza nr. 104/89 in data 30.10.1989 con la quale è stato approvato e reso esecutivo, a partire dal 1° gennaio 1990, il regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed olii lubrificanti alle navi ormeggiate o alla fonda nel porto di Brindisi;

CONSIDERATA la necessità di razionalizzare l'utilizzazione della banchina "Sciabiche", ai fini di una più organica disciplina degli ormeggi per le unità da pesca;

CONSIDERATA altresì la necessità di apportare alcune modifiche alla richiamata ordinanza nr. 95/88, alla luce delle nuove esigenze portuali;

CONSIDERATA infine la necessità di assicurare, nella individuazione dei posti di ormeggio, il massimo grado di sicurezza;

VISTI gli articoli 17, 80 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione:

ORDINA

Articolo 1

A partire dalle ore 08.00 del giorno 19 febbraio 1990, le sotto-notate banchine del Seno di Ponente del Porto Interno di Brindisi, meglio evidenziate nell'allegata planimetria che fa parte integrante della presente ordinanza, dovranno essere utilizzate, ai fini dell'ormeggio, nel modo seguente.

A) BANCHINA SCIABICHE

- (1) Il tratto della banchina Sciabiche di mt. 130 a partire dal confine della zona militare, contraddistinto dal nr. 1 nell'allegata planimetria, con esclusione dello scalo d'alaggio ivi esistente, è riservato all'ormeggio dei Rimorchiatori della Soc. "F.lli BARRETTA".
- (2) Il successivo tratto di mt. 100 a partire dal limite est della locale Stazione Rimorchiatori e contraddistinto dal nr. 2 nell'allegata

locale Autorità
tipo diversi
ste qualco
bligato

gata planimetria, è riservata all'ormeggio di natanti da diporto non soggetti all'obbligo dell'immatricolazione.

- (3) Il tratto di mt. 120 adiacente a quello individuato nel comma precedente, contraddistinto dal n. 3 nell'allegata planimetria, è riservato all'ormeggio di unità da pesca di piccolo e medio tonnellaggio.

- (4) Il residuo tratto di mt. 30 di detta banchina, contraddistinto in planimetria dal nr. 4, è riservato all'ormeggio delle unità navali "CF", "G. di F." e delle unità da diporto che debbano effettuare operazioni di rifornimento di carburante in franchigia doganale dal retrostante distributore. L'ormeggio delle richiamate unità a detto tratto di banchina è consentito per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di rifornimento.

B) BANCHINA MONTENEGRO

- (1) L'intero tratto di banchina Montenegro, contraddistinto dal nr. 5 in planimetria, è riservato alle unità da pesca e da diporto che debbono effettuare operazioni di rifornimento di carburante dai distributori ubicati sulla banchina medesima. La sosta all'ormeggio delle richiamate unità a detta banchina è peraltro consentita per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di rifornimento.
- (2) Le operazioni di rifornimento di cui ai precedenti commi A(4) e B(1) dovranno avvenire nel pieno rispetto del "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed olii lubrificanti alle navi ormeggiate o alla fonda nel porto di Brindisi" approvato con ordinanza nr. 104/89 in premessa citata.

C) BANCHINA CENTRALE

- (1) L'iniziale tratto di banchina Centrale di mt. 36 contraddistinto dal nr. 6 in planimetria, a partire dallo spigolo che la stessa banchina forma con la banchina Montenegro, è riservato alle motobarche da traffico della Società "CASALMARE", destinate al servizio di collegamento Brindisi - Casale.
- (2) Il tratto di banchina di mt. 90 adiacente a quello sopra individuato, contraddistinto dal nr. 7 in planimetria, è riservato all'ormeggio di motopescherecci di grosso tonnellaggio. Dette unità devono ormeggiarsi affiancate a tale banchina, a partire dal suo punto iniziale, ponendosi su file parallele non superiori a due.
- (3) Il successivo tratto di mt. 15 contraddistinto dal nr. 8 in planimetria, è riservato all'ormeggio delle imbarcazioni del locale Gruppo Ormeggiatori.
- (4) Il tratto residuo della banchina Centrale di mt. 177, contraddistinto dal nr. 9 in planimetria, è riservato all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto che toccano, in transito, il porto di Brindisi.

Articolo 2

La locale Autorità Marittima può consentire l'ormeggio di natanti di tipo diverso da quello cui le banchine sopra richiamate sono destinate qualora non vi sia altro accosto disponibile, fermo restando l'obbligo di lasciare libero l'ormeggio qualora successivamente loro si presentassero navi o natanti cui la banchina è destinata a norma del precedente Articolo 1.

Articolo 3

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, vengono abrogate le norme contenute nell'ordinanza nr. 95/88 in premessa citate e ogni altra disposizione che contrasti con il presente provvedimento.

Articolo 4

Le infrazioni alla presente ordinanza, sono punite ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

I contravventori saranno denunciati ai sensi del succitato articolo e saranno ritenuti responsabili penalmente e civilmente degli eventuali danni a persone e cose, che dovessero verificarsi in conseguenza delle trasgressioni.

Articolo 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.-

Brindisi, lì 12 febbraio 1990



IL COMANDANTE
-C.V.(CP) Mauro TATTOLI-

Mauro Tattoli

